

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile –riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:

| | | |
|----------|------------------------------|-------------|
| Dott. | Antonino Liberto Porracciolo | Presidente |
| Dott.ssa | Marinella Laudani | Consigliere |
| Dott. | Giuseppe De Gregorio | Consigliere |

dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 202/2018 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado

tra

“Istituto Fernando Santi Nazionale e Regionale Siciliano” in persona del legale rappresentante *pro tempore*; **“Patto per Geraci”** in persona del legale rappresentante *pro tempore*; **“AEROVIAGGI spa”** in persona del legale rappresentante *pro tempore*; **“FRANSICILE Tour Operator”** in persona del legale rappresentante *pro tempore*; **“Consorzio Cefalù Holiday”**; **“Forum Associazioni Cefalù”** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall’avv. PANTUSO SALVINO

Appellanti

contro

CONSORZIO TURISTICO CEFALU’ MADONIE HIMERA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’avv. RIBAUDO GIUSEPPE

Appellato

Oggetto: Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del CdA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. (sostitutive dell’udienza di precisazione delle conclusioni) le parti hanno così concluso:

appellanti: *“avv. Salvino Pantuso ... CHIEDE in ossequio alla disposizione di brevi note*

scritte da allegare al verbale di udienza del 5.3.2023, chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini per note conclusive come per legge.”;

appellato: “CHIEDE - in via preliminare, dichiarare la improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse consegue per i motivi esposti in narrativa, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza; - in subordine, nel merito: - rigettare in quanto inammissibili e infondati tutti i motivi di appello proposti da Franco Scancarello n.q. di Presidente del “Patto per Geraci”, Antonio Mangia n.q. di Presidente Aereoviaggi s.p.a. Angela Macaluso n.q. di Vicepresidente Consorzio Cefalù Holiday, Luciano Luciani n.q. di Presidente “Forum Associazioni Cefalù”, nonché, legale rappresentante “Istituto Fernando Santi Nazionale e Regionale Siciliano”, confermando la sentenza n. 729 del 21.06.2017, resa dal Tribunale di Termini Imerese e depositata in data 22.06.2017, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute; -rigettare le domande svolte dall'appellante contro il Consorzio Turistico Cefalù Madonie Himera per i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello. Con vittoria di spese e onorari di causa.”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 729/2017 del 22/6/2017, il Tribunale di Termini Imerese ha disatteso l'impugnazione proposta da “Istituto Fernando Santi Nazionale e Regionale Siciliano”, “Patto per Geraci”, “AEROVIAGGI spa”, “FRANSICILE Tour Operator”, “Consorzio Cefalù Holiday”, “Forum Associazioni Cefalù”, quali associati del CONSORZIO TURISTICO CEFALU' MADONIE HIMERA, avverso la deliberazione assembleare assunta dal Consorzio nella seduta del 17.10.2014, adducendone l'illegittimità per diverse ragioni.

Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del 22/1/2018, “Istituto Fernando Santi Nazionale e Regionale Siciliano”, “Patto per Geraci”, “AEROVIAGGI spa”, “FRANSICILE Tour Operator”, “Consorzio Cefalù Holiday”, “Forum Associazioni Cefalù” contestando la statuizione per diverse ragioni e riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.

Costituendosi, CONSORZIO TURISTICO CEFALU' MADONIE HIMERA ha contestato

il gravame, chiedendone il rigetto.

Senza incumbenti istruttori, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta *ex art. 127ter c.p.c.* sostitutive dell'udienza, giusta ordinanza del 6/10/2023 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini *ex art. 190 c.p.c.* per il deposito degli atti difensivi conclusionali.

Così compendiate i principali fatti di causa, coi diversi motivi prospettati gli appellanti, soci del Consorzio Turistico Cefalù Madonie Himera, ripropongono le censure al deliberato adottata dall'assemblea dei soci del 17.10.2014, adducendo erronea interpretazione da parte del primo giudice dei diversi profili prospettati. E di essi, già il primo risulta meritevole di accoglimento, risultando perciò assorbita ogni altra questione.

Invero, con detto primo motivo di impugnazione, riproposto col gravame, gli appellanti hanno contestato l'irregolare convocazione della seduta, effettuata dal componente anziano del Consiglio di Amministrazione.

Come evincibile dalle complessive allegazioni delle parti e dalla documentazione offerta, a tale passaggio si era pervenuti a seguito delle dimissioni presentate da sei consiglieri in seno all'assemblea del 25 febbraio 2014 (cfr. verbale prodotto in copia), che comportò l'esigenza di procedere al rinnovo del complessivo organo: e, come incontroverso tra le parti, alla convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sul punto (cfr. ordine del giorno) procedette il componente anziano del consiglio di amministrazione. Tale convocazione è oggetto della prima doglianza degli appellanti, che, come anticipato, merita condivisione.

In dettaglio, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 12 dello Statuto, secondo il quale “l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, per l'esame del rendiconto ed inoltre ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati, con l'indicazione degli argomenti da trattare.”.

Ebbene, l'iter che ha condotto alla seduta assembleare del 17 ottobre 2014 non risulta rispettoso del dettato statutario, né vi erano ragioni perché provvedesse il consigliere anziano. Vale ricordare che a mente dell'art. 2606 cod.civ. (“deliberazioni consortili”) “*se il*

contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.” La norma non disciplina espressamente la materia della nomina degli organi gestori, che quindi è rimessa alla previsione statutaria, ove presente: e in questo caso, il richiamato testo dello Statuto prevede appunto la convocazione ad opera del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e (diversamente da quanto rilevato in prime cure) per qualsiasi esigenza: il riferimento alla convocazione per l'approvazione del rendiconto è solo espressiva di una ipotesi di necessaria convocazione del consesso, ma non limitativa del potere-dovere di convocazione in altri casi, limite che non si evince dal dato testuale.

Laddove, poi, come nel caso di specie, questi non ci sia (non avendo mai accettato l'incarico il nominato Antonio Mangia), è evidente che deve aversi riguardo alla figura del vicepresidente, o, al più, alla convocazione su impulso di “*almeno un terzo dei consorziati.*”. Irrilevante deve ritenersi la presentazione di dimissioni da parte di diversi consiglieri, ivi compreso il vicepresidente, costoro rimanendo in carica quantomeno per il regolare svolgimento delle attività minime della compagine consortile, e quindi anche al fine di dare corso alle incombenze per la nuova nomina; come non risulta che la sollecitazione a dare corso alla convocazione sia pervenuta da almeno un terzo dei consorziati, che comunque avrebbero dovuto indirizzarla al vicepresidente pur dimissionario.

Né, a questo punto esaminandosi l'eccezione preliminare da ultimo svolta dal Consorzio appellato, può dirsi venuto meno l'interesse degli impugnanti a seguito del decorso del termine di durata dell'organo gestorio designato col deliberato contestato: vale infatti evidenziare (con Cassazione civile sez. I 4/12/1996 n. 10814) un principio generale degli enti collettivi civilistici, estensibile anche al consorzio, per cui “*ai fini dell'esercizio dell'azione tipica di annullamento (ex art. 2377, 2378 c.c.) di delibere assembleari che il*

socio, assente o dissenziente, reputi contrarie alla legge od allo statuto sociale, la ricorrenza dell'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) non postula la concreta utilità del provvedimento chiesto al giudice, rispetto alla situazione denunciata, identificandosi nella stessa qualità di socio (che deve essere accompagnata dal deposito di azione, ai sensi dell'art. 2378, ai fini della legittimazione sostanziale), per essere, in tal caso, l'interesse presupposto o presunto dal legislatore al semplice verificarsi delle condizioni da esso prefissate. Ancora il Supremo Collegio ha sottolineato che “sussiste l'interesse anche dei soci convocati e presenti e non solo di quelli pretermessi, a far valere il vizio inficiante le delibere assembleari per il mancato avviso a tutti i consorziati. Tale omissione comporta, infatti, la lesione di diritti soggettivi dei singoli consorziati, avuto riguardo non solo alla sostanziale inosservanza del metodo collegiale e del principio di maggioranza nell'adozione della delibera, ma anche al concreto assetto degli interessi contemplati dalle delibere impugnate, non potendosi escludere che la presenza dei soci non avvisati avrebbe potuto incidere sulla formazione della volontà collettiva per una regolamentazione degli interessi, sottesi alle delibere impugnate, diversa da quella in concreto adottata dai consorziati presenti.” (cfr. Cassazione civile sez. II 26/11/2012 n. 20890).

Nel caso di specie, oltre alla irregolare attivazione da parte di soggetto non legittimato, appunto non emerge neppure la convocazione nei confronti di tutti gli aventi diritto o ancora la partecipazione totalitaria, che avrebbe in ipotesi potuto sanare il vizio originario di convocazione; vizio che deve ritenersi, nel momento in cui non vi è prova anche della regolare convocazione di tutti gli associati, riverberare i suoi effetti sul deliberato, siccome assunto da assemblea non regolarmente convocata (dunque, anche a prescindere dal disposto di cui all'art. 2606 c.c., che per taluni interpreti si sofferma su deliberazioni debitamente approvate).

Sussistono, pertanto, le condizioni per pervenire a soluzione diversa rispetto a quella cui era pervenuto il Tribunale, e cioè a dichiarare nulla la convocazione e i deliberati del Consorzio nella seduta del 17 ottobre 2014, restando assorbito ogni altro profilo.

La particolarità delle questioni trattate e la condotta complessiva delle parti nella vita del

Consorzio inducono a ritenere sussistenti le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del primo grado del giudizio.

Quanto alle spese processuali del presente processo, l'esito della lite (che vede gli appellanti vittoriosi) impone di porle a carico del Consorzio, secondo il principio della soccombenza; la liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

in accoglimento dell'appello proposto da "Istituto Fernando Santi Nazionale e Regionale Siciliano", "Patto per Geraci", "AEROVIAGGI spa", "FRANSICILE Tour Operator", "Consorzio Cefalù Holiday", "Forum Associazioni Cefalù", quali associati del CONSORZIO TURISTICO CEFALU' MADONIE HIMERA, con atto di citazione del 22/1/2018 avverso la sentenza n. 729/2017 resa dal Tribunale di Termini Imerese il 22/6/2017, e in riforma di detta sentenza:

dichiarare nulla la convocazione e i deliberati del Consorzio adottati nella seduta del 17 ottobre 2014;

compensa tra le parti le spese di lite.

Condanna CONSORZIO TURISTICO CEFALU' MADONIE HIMERA alla rifusione delle spese processuali del presente grado sostenute dagli appellanti, liquidate in complessivi € 8.655,00, di cui € 805,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, l'11 gennaio 2024.

Il Cons. est.

Giuseppe De Gregorio

Il Presidente

Antonino Liberto Porracciolo